

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI PISA DIREZIONE PARTECIPAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</p>	<p style="text-align: center;">www.comune.pisa.it</p>
		<p>Indirizzo Posta certificata: comune.pisa@postacert.toscana.it orario di apertura: si riceve su appuntamento</p>

Carta d'identità prorogata: in alcuni Paesi esteri non è valida per l'ingresso

Comunicato della Direzione Partecipazione -Servizi demografici del 15 settembre 2011

Avviso per i viaggiatori muniti di carta d'identità valida per l'espatrio, diretti in particolare verso: Bulgaria, Croazia, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Mauritius, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia, Bosnia Erzegovina.

L'articolo 31 della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto legge 28 giugno 2008 n. 112, nel fissare in dieci anni la nuova durata di validità della carta di identità, ha esteso tale durata alle carte in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

Pertanto presso il proprio Comune di residenza o domicilio, è possibile estendere la durata della propria carta d'identità da 5 a 10 anni:

- se il documento d'identità è in formato cartaceo, vi sarà apposto un timbro attestante la proroga di validità;
- ai possessori di carta d'identità elettronica, invece, sarà consegnato un certificato di proroga, che andrà conservato ed esibito insieme alla carta elettronica.

A tale riguardo, tuttavia, sono stati segnalati e continuano ad esserlo, disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, del documento di identità prorogato con le suddette modalità.

Al fine di scongiurare il verificarsi di tali disagi, il Ministero dell'Interno è intervenuto con circolare n. 23 del 2010 consentendo la sostituzione del documento da prorogare o già prorogato previo pagamento di una sola volta il costo del diritto pari a € 5,43 per il documento cartaceo e 25,43 per quello elettronico (si ricorda che in caso di sostituzione volontaria o di sostituzione a seguito di smarrimento, ai sensi dell'art. 291 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n.635, è dovuta la corresponsione del doppio del diritto).

Premesso quanto sopra, si consigliano coloro che intendono effettuare viaggi oltre i confini della Repubblica (con particolare riferimento alle destinazioni verso i paesi di Bulgaria, Croazia, Egitto,

Guadalupa, Macedonia, Martinica, Mauritius, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia, Bosnia Erzegovina) al fine di evitare respingimenti alle frontiere, di munirsi comunque di passaporto o di effettuare il rinnovo del proprio documento di identità.

In ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, si consiglia di informarsi presso le ambasciate ed i consolati presenti in Italia sui documenti richiesti per l'ingresso e di visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri: <http://www.viaggiare Sicuri.it/> (vedi Link utili).

Link utili Viaggiare Sicuri - Home

Il dirigente

Avv. Stefania Cantisani

